

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **25**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	Sindaco	X	
MANZINI MATTEO	Consigliere Comunale	X	
FERRO ANDREA	Consigliere Comunale		X
FERRERA ANTONINO	Consigliere Comunale		X
PICCIRILLI MONICA	Consigliere Comunale	X	
MACCAGNOLA FABIO	Consigliere Comunale	X	
ENFASI DAVIDE	Consigliere Comunale	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere Comunale	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere Comunale	X	
BORGINI CORRADO	Consigliere Comunale	X	
CREMINELLI DARIO	Consigliere Comunale		X
STECCA IVANA	Consigliere Comunale	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere Comunale	X	
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Mambrini dr. Gabrio**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MILANESI DAVIDE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 10 in data 25/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- ai sensi dell'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, non più modificabile in aumento da parte del Comune ed il cui gettito sarà interamente riservato allo Stato;
- che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario una ulteriore diminuzione di gettito per l'Ente rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;
- rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 settembre 2013, così come stabilito dall'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012;

CONSIDERATO E SPECIFICATO ALTRESÌ:

- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 di cui sopra del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono quindi stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
- che, l'art. 1, comma 387, lett. d) della L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere

applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

- che, per altro, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che mantiene la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

- che, in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO a tal proposito di stabilire quale criterio per la ripartizione del tributo fra utenze domestiche e quelle non domestiche le rispettive superfici occupate, essendo la superficie il parametro individuale per la determinazione del tributo;

VISTE le Tabelle allegate al D.P.R. 27/04/1999, n.158;

CONSIDERATO, relativamente alle utenze domestiche, che il coefficiente ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) è determinato dalla Tabella 1b, mentre la Tabella 2 fissa dei valori minimi, massimi e medi per la determinazione del coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), specificatamente per Comuni fino a 5.000 abitanti siti nel nord;

CONSIDERATO, relativamente alle utenze non domestiche, che la Tabella 3b fissa dei valori minimi e massimi per la determinazione del coefficiente kc (coefficiente potenziale produzione) e

che la Tabella 4b fissa dei valori minimi e massimi per la determinazione del coefficiente kd (coefficiente di produzione kg/mq), specificatamente per Comuni fino a 5.000 abitanti siti nel nord;

CONSTATATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 20 categorie previste dal Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il calcolo avviene sulla base della superficie;

RILEVATO CHE:

- nel merito è stata redatta ed acquisita agli atti, la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, identificabile come studio prodotto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese al fine di addivenire in collaborazione con gli uffici competenti di questo Ente alla stesura di un progetto di simulazioni TARES atte alla definizione ed alla individuazione dei coefficienti e delle tariffe;

- tra le diverse simulazioni elaborate dal Consorzio di Bacino Basso Novarese si ritiene da parte di questa Amministrazione meritevole di adozione quella basata su una combinazione di coefficienti modulata (simulazione 7), in quanto i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 dei quali si propone l'utilizzo risultano stabiliti secondo criteri razionali di opportunità derivanti dall'analisi della concreta realtà del territorio del Comune aderente al Consorzio, in ogni caso nel rispetto dei parametri massimi e minimi stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, così come in appresso indicato:

Categoria	Kb	Kc	Kd
1 componente	0,95		
2 componenti	1,8		
3 componenti	2,05		
4 componenti	2,6		
5 componenti	2,9		
6 o più componenti	3,4		
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,51	4,20
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		0,80	6,55
3. Esposizioni, autosaloni, magazzini		0,43	3,55
4. Alberghi con ristorante		1,20	9,86
5. Alberghi senza ristorante		0,91	7,49
6. Case di cura e riposo		0,98	8,01
7. Uffici, agenzie, studi professionali		1,13	9,30
8. Banche ed istituti di credito		0,58	4,78
9. Negozi beni durevoli		1,11	9,12
10. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,41	11,54
11. Botteghe (parrucchiera, fabbro ...)		1,04	8,5
12. Carrozzeria, officina, elettrauto		1,04	8,50
13. Attività industriali con capannoni di produzione		0,91	7,50
14. Attività artigianali		1,09	8,92
15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		4,84	39,67
16. Bar, caffè, pasticceria		3,64	29,82
17. Supermercato generi alimentari		2,38	19,55
18. Plurilicenze alimentari e/o miste		2,61	21,41
19. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		6,06	49,72
20. Discoteche, night club		1,64	13,45

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- l'Ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, mediante l'applicazione di parametri la cui coerenza deriva dall'analisi concreta della propria realtà;
- ai fini della suddivisione del gettito atteso tra utenze domestiche e non domestiche questa Amministrazione ha optato, in coerenza con la struttura stessa del tributo, per una suddivisione del gettito basata sulla produzione potenziale di rifiuto prodotto dalle due tipologie di utenze pari all' 82% di utenza domestica e al 18% di utenza non domestica;

RICHIAMATO INOLTRE il suddetto e già citato art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone, ai fini della determinazione della tariffa, come i Comuni debbano approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO in proposito il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese con sede a Novara, di cui il Comune fa parte, affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, così sintetizzabile:

- Costi fissi: € 52.484,61;
- Costi variabili: € 131.360,45;
- Ricavi: € 9.850,18;
- Entrate altra fiscalità: € 473,79;
- COSTO NETTO = GETTITO ATTESO: € 173.521,09;

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

CONSIDERATO PER ALTRO che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale assorbe anche le competenze del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, secondo le risultanze finali di cui in premessa, l'allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi del DPR 158/99; (allegato A);

2) DI STABILIRE per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) determinate in base ai coefficienti utilizzati per la simulazione prescelta da questa Amministrazione che tiene conto di una combinazione modulata:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,43	96,08
2 componenti	0,51	182,05
3 componenti	0,56	207,34
4 componenti	0,60	262,97
5 componenti	0,64	293,31
6 o più componenti	0,67	343,88

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	1,18
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi – <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
3	Esposizioni, autosaloni e magazzini	0,43	1,00
4	Alberghi con ristorazione - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
5	Alberghi senza ristorazione - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
6	Case di cura e riposo – <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
7	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	2,62
8	Banche ed istituti di credito - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	3,25
11	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	2,40
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,67
13	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	2,33
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	2,52
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	11,19

16	Bar, caffè, pasticceria	3,64	8,41
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	5,51
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	6,04
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00
20	Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo - <i>tipologia non presente in banca dati</i>	0,00	0,00

C) Utenze soggette a tributo giornaliero

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

D) Maggiorazione per i servizi indivisibili

L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile ed ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c) è riservata allo Stato e versata in unica soluzione all'ultima rata del tributo;

3) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2013 data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

4) DI DARE ATTO ALTRESÌ che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia;

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, tramite il Responsabile del Servizio competente la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/04/2012;

6) DI TRASMETTERE, altresì, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del Piano Finanziario di cui all'art. 8 comma 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

7) DI STABILIRE infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data della prima scadenza di versamento;

8) DI DICHIARARE, con separata votazione espressa con voti unanimi favorevoli, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MILANESI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
26/07/2013

Garbagna Novarese, li 26/07/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mambrini dr. Gabrio

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 26/07/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mambrini dr. Gabrio
